

# Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC)

Progetto

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto del 3 settembre 2012 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati <sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

## I

La legge del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque è modificata come segue:

*Art. 37 cpv. 1 lett. a, b<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>1</sup> I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se:

- a. la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2, della LF del 21 giugno 1991<sup>4</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua);
- b<sup>bis</sup>. è necessario per impiantare una discarica in nessun altro luogo se non nell'ubicazione prevista e nella quale si deposita materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato;

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> RS **814.20**

<sup>4</sup> RS **721.100**